



Al Presidente del Consiglio comunale di Cordenons

Al RUP geom. Roberto Piccin

Al Servizio geologico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla Direzione centrale pianificazione territoriale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

ORDINE DEL GIORNO

I sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente ordine del giorno:

Premesso che:

- La direzione centrale ambiente e lavori pubblici – servizio geologico della Regione ha emesso il parere prot. ALP.6/45171 in data 20 luglio 2010 relativo alla compatibilità geologica della variante n. 30 al PRGC, formulando prescrizioni che dovevano essere recepite obbligatoriamente in sede di adozione della variante, tra le quali quella di proteggere i piani interrati degli edifici dalla falda acquifera;
- con delibera consigliere n. 70 del 29 luglio 2010 è stata adottata la variante n. 30 al PRGC senza il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere geologico;
- la LR 27/1988 all'art. 10 comma 4 bis prevede che le prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico, senza alcuna altra possibilità formale o deroga;
- la situazione dell'innalzamento delle falde acquifere in alcune aree del territorio comunale, che produce sicuri danni agli edifici e alla mobilia, che le prescrizioni regionali specificamente rivolte alla protezione dei fabbricati avrebbero avuto un sicuro effetto di prevenzione e rimedio per le nuove costruzioni a partire dalla data di adozione della variante;

Il Consiglio comunale di Cordenons

impegna il Sindaco, anche quale Assessore all'urbanistica, a porre in essere, a tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale derivanti dall'acclarato mancato rispetto della legge regionale, la revoca della delibera consigliere n. 70 del 29 luglio 2010 e ad avviare il procedimento per la nuova adozione della variante n. 30 che recepisca le prescrizioni vincolanti ed obbligatorie del parere geologico ai sensi dell'art. 10 comma 4 bis della legge regionale n. 27/1988, in modo da sanare la attuale illegittimità della procedura di adozione in essere.

Cordenons 11 gennaio 2011